

COMUNE DI ROCCA D'ARCE

Provincia di Frosinone

Ordinanza n. 9 /2015

IL SINDACO

Vista la Legge Regionale 28/10/2002 n° 39, concernente "Prevenzione incendi nei boschi ed interventi per la ricostruzione boschiva";

Considerato che nella Regione Lazio il periodo di massimo rischio di incendio boschivo è quello compreso dal 15 Giugno al 30 Settembre;

Vista la Legge 18/08/2000 n° 267 art. 50;

ORDINA

Fatta eccezione per tutti i lavori autorizzati dagli organi competenti ed eseguiti conformemente alle prescrizioni impartite, che è fatto divieto assoluto, per il periodo di massimo rischio di cui sopra, di accendere fuochi, brillare mine, usare apparecchi a fiamma ed elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli, inceneritori che producono faville o braci, compiere ogni altra azione che possa, comunque, arrecare pericolo immediato o mediato di incendio.

È fatto obbligo ad Enti interessati e privati (ANAS, Amministrazioni Provinciali, Comuni ecc.), possessori a qualsiasi titolo di boschi confinanti con strade ed altre vie di transito di effettuare i seguenti interventi preventivi:

1. la ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette, ai sensi della Legge Regionale 19/09/74 n° 61) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito nonché centri abitati, invitando altresì i cittadini, possessori di terreni incolti, di provvedere anche alla rimozione di eventuale materiale arboreo o erbaceo depositato sul proprio terreno;
2. eseguire il taglio dei rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;
3. regolare le sicpi vive in modo che esse non abbiano a restringere o danneggiare le strade medesime;
4. ripulire i fossi e i canali adiacenti delle strade suddette in modo da impedire l'espansione delle acque su dette strade con conseguente danneggiamento delle stesse;
5. sistemare o ripristinare a regola d'arte le ripe o scarpate dei fondi di loro proprietà in modo che non abbiano verificarsi cedimenti di terreno o di altro materiale atto ad ingombrare fossi o canali di cui trattasi.

Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente agli adempimenti di cui sopra, i lavori saranno eseguiti dall'Amministrazione comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o conduttori dei terreni.

I proprietari e/o possessori, a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificheranno per la loro negligenza e/o inosservanza delle prescrizioni indicate.

Per le trasgressioni ai divieti di cui ai punti precedenti saranno applicate sanzioni previste dalle leggi in materia, in particolare quelle previste dalla Legge n. 353 del 21/11/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, consistente in una somma pari al minimo di € 1.032,1 fino ad un massimo di € 10.329,14, nonché quelle penali previste dall'art. 11 della medesima legge.

I Vigili Urbani sono incaricati per l'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 29.06.2015



IL SINDACO
Dott. Riccardo Antanella